aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0237134
del 01/03/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

VICE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. S923
Class./Fasc. 2022/13.17.1/92

Oggetto: **S923** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di una pista per minimoto in loc. Chiapparino nel Comune di Uscio (GE)

Proponente: Manolo Bracco - Uscio

Comunicazione ex art. 19 c. 6 D.Lgs. 152/2006 relativa a richiesta integrazioni finalizzata alla non assoggettabilità a VIA.

Al Signor Manolo Bracco c/o
Arch. Roberto Ivaldi
roberto.ivaldi@archiworldpec.it

E p.c.

Al Comune di Uscio
comune.uscio.ge@halleycert.it

Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
c/o Assetto del Territorio

All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecologia

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo Genova

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito delle integrazioni inviate dal Proponente e assunte dalla Regione Prot-2023-71961 del 19/1/2023, si rende necessario chiedere ulteriori chiarimenti finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In particolare con la nota Prot-2023-161815 del 10/2/2023 il Servizio Urbanistica e il Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo della Regione hanno sottolineato la necessità di assumere ulteriori elementi conoscitivi che si riportano qui di seguito.

Profilo Urbanistico: emerge l'assenza di quanto indicato al punto 2) della nota prot. n. 2022- 1531801 del 16.12.2022 di cui sopra e pertanto non si può esprimere il contributo istruttorio richiesto (come da O. di S. del 05.10.2021 del V.D.G. della Vice Direzione Generale Territorio). E cioè stralcio della normativa come modificata a seguito della variante approvata con l'attestazione della conformità urbanistica delle opere previste. Si demanda alla scala comunale tale verifica e l'attivazione delle eventuali procedure necessarie per la fattibilità dell'intervento proposto.

Profilo della tutela paesaggistica. Vista la documentazione fornita, si rappresenta per il comparto Paesaggio quanto segue.
Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale veniva avviato da codesto Settore con nota Prot. n. 2022-1269749 del 16.11.2022, con la fase della verifica della completezza e dell'adeguatezza

documentale. Si è trattato dei documenti progettuali resi disponibili in data 07.11.2022, ossia del Rapporto preliminare, della Relazione geologica (data cartiglio: giugno 2022 – data Relazione con annesso 1: 02.10.2017 – data annesso 2 Indagine geofisica: 05.09.2017), della Relazione previsionale acustica (luglio 2015), nonché di due elaborati grafici, Tavola 1 Piano quotato Stato attuale e Tav. 2 Stato di progetto (contenenti invero anche due sezioni trasversali). In data 22.12.2022 codesto Settore rendeva noto sulla pagina del sito istituzionale web/VIA in corso, S923, che, a causa della documentazione (parzialmente) errata, l'iter ripartiva a nuova data. Con nota Prot. n. 2022-1483526 del 13.12.2022 codesto Settore reiterava la richiesta sulla completezza con i documenti progettuali pubblicati in data 05.12.2022, segnatamente al Rapporto preliminare ambientale parzialmente revisionato. Lo scrivente Settore ha richiesto integrazioni e chiarimenti con propria nota Prot. n. 2022- 1606509 in data 21.12.2022, fino a giungere alla nota di codesto Settore Prot. n. 2023-0010603 del 04.01.2023 ed all'ultima citata in premessa, che qui si riscontra.
I documenti progettuali resi disponibili in data 19.01.2023, non meglio specificato se integrativi e/o sostitutivi, in parte o totalmente rispetto a quelli forniti in fase di completezza, sono:
Relazione paesaggistica in forma semplificata 30.11.2023 – 11 elaborati grafici (Tavv. da 1 a 10 e la 5A).
I documenti progettuali pubblicati lo scorso 19.01.2023 non hanno affrontato gli elementi motivatamente rappresentati nella nota dello scrivente Settore del 21.12.2022 sopra menzionata; di seguito vedasi Tabella riassuntiva (sono indicati alcuni aspetti avulsi dal tema paesaggistico ma potenzialmente, e direttamente, incidenti sulla stessa elaborazione progettuale):

Per l'area d'intervento con D.G.R. n. 953 del 18.10.2016 è stato approvato un puntuale Ambito di Riqualificazione a seguito della riperimetrazione e del riclassamento del precedente Distretto di Trasformazione TRZ-2b omissis	Tema NON affrontato. Si rimanda alle considerazioni del presente contributo istruttorio che seguono alla presente Tabella.
L'opera in oggetto non risulta del tutto coerente con l'art. 82 N. di A. vigente P.T.C.P. - Si rileva la necessità che il Comune di Uscio, in termini prodromici all'eventuale ulteriore corso dell'iter procedurale in oggetto, espliciti la compatibilità dell'intervento nel suo complesso in rapporto al quadro programmatorio territoriale e locale, anche in vista di un'eventuale necessità/volontà di attivare apposito procedimento di modifica al vigente P.T.C.P. oppure ricorrere all'istituto della deroga al medesimo strumento, in caso l'opera possa qualificarsi nelle fattispecie previste dall'art. 89 bis.	Idem c.s. – non è presente alcuna nota comunale (eccetto, tra i documenti pubblicati da codesto Settore, una nota dell'UTC che richiede di verificare la correttezza ai riferimenti alla normativa di PUC vigente aggiornata alla variante approvata con D.C.C. n. 30 del 13.09.2016.
Redazione di una progettazione di livello definitivo con le indispensabili caratteristiche di completezza con particolare riguardo al rapporto tra assetto geometrico-spaziale dell'infrastruttura, alle componenti paesaggistiche ed alla matrice territoriale omissis	I documenti progettuali 19.01.2023 non affrontano il tema della intensità delle modificazioni antropiche su un buffer significativo rispetto all'area d'intervento. Si rimanda idem c.s.
Inquadramento dell'opera entro le norme e le incombenze di cui alla l.r. n. 38/1992 "Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati".	Tema non affrontato.
Estremi degli atti approvativi dell'assetto attuale (pista già in esercizio, spianamenti già eseguiti, manufatti posti in opera, altre lavorazioni) sotto il profilo paesaggistico.	Tema non affrontato.
Individuazione dell'area d'intervento nella disponibilità del proponente), con particolare attenzione alla scarpata omissis Si aggiunge: elaborazione del progetto con Dimostrazione del rispetto delle distanze da confini e da strada provinciale.	Si rimanda idem c.s. Non fornito.
Relazione paesaggistica in forma completa con omissis - Progetto architettonico omissis	È prodotta in forma semplificata (a pag. 4 righe 10-13; i riferimenti legislativi omettono il DPR 31/2017, fondamentale)
Rappresentare e descrivere l'entità delle riprofilature del versante e degli spianamenti dell'area omissis la previsione di opere di contenimento anche tra tratti curvilinei contigui della pista per il transito dei mezzi a motore a scoppio.	La Sez. A/A permette di riconoscere il totale spianamento della sub zona per il circuito per la pratica dello sport mini-moto con una certa riprofilatura lato valle contigua ad un sentiero comunale. La sez. B/B permette di affermare la realizzazione di un muro lato valle con riporto su cui attestare la nuova villetta.
Area lavaggio indumenti.	In Tav. 5 è presente un piccolo locale

È già realizzato tal sistema di allontanamento acque di scarico della zona lavaggio, con immissione nella rete fognaria o pozzetto di decantazione / altrove si indica fossa Imhoff.	Lavanderia, con accesso da porta interna del locale Officina. La Tav. 9 riporta la linea di raccolta e allontanamento acque meteoriche pluviali villa, nuova fossa asettica con immissione in rio. Nulla per il trattamento acque prima pioggia (con probabile 'area sporca' all'esterno dell'officina).
Nuovo eliporto.	Si intuisce che sia stralciata tale previsione.
Previsione parking.	La Tav. 3 riporta n. 12 posti auto, non meglio specificati se accessori all'attività sportiva ed anche, in parte, pertinenziali alla nuova villa.
Nuove barriere verdi omissis	Tav. 10 con essenze arboree e arbustive anche, verosimilmente, all'esterno dell'area del richiedente (perimetro rosso).
Distributore carburanti; locale segreteria; infermeria.	Si può intuire che tali previsioni del Rapporto ambientale siano stralciate.
Indicazione della distanza minima dal rio delle Ginestre (tributario del rio di Lumarzo, che a sua volta alimenta il torrente Lavagna) su estratto catastale e su CTR.	Non fornita.
Qualora l'intervento sia ricondotto ad obiettivi di natura agonistica, verifica della soluzione progettuale secondo regole CONI.	Non fornita.

L'area d'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. c), fascia della profondità di 150 metri da corsi d'acqua e lett. g), zone boscate.
La stessa area d'intervento risulta classificata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m.) nell'Ambito Insediamento Sparsi in regime di Mantenimento IS-MA, art. 49 delle relative norme di attuazione.
L'opera in oggetto, secondo i documenti progettuali in ultimo revisionati:

- segnatamente alla messa a dimora di nuova copertura arborea, arbustiva e verde prevista in Tav. 10 subordinatamente alla verifica della disponibilità alla nuova piantumazione entro la scarpata appartenente al superiore corpo stradale, è tale da risultare compatibile sia rispetto alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico sia rispetto alle finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), e g), del citato D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., imposte a tutela di valori paesaggistici tuttora presenti e propri dei beni pubblici interessati;
- segnatamente alla nuova unità abitativa, secondo le caratteristiche stereometriche elaborate, non è tale da risultare compatibile rispetto alle indicazioni del P.T.C.P. in quanto pare, in via generale, ammissibile un alloggio di minima volumetria ed un numero minimo di locali, da posizionare nel terreno senza vistosi riporti e nuovi sostegni murari, ciò in rapporto all'orografia in essere, all'assenza di fabbricati rurali in un ambito territoriale circostante significativo e quindi alla forte rarefazione di nuclei frazionali rispetto all'area d'intervento, di fatto prossima soltanto ad un volume a trattoria, non meglio conosciuto in termini architettonici; inoltre tale alloggio si pone accessorio all'impianto sportivo non meglio classificato, pertanto si rimanda alle considerazioni allo stesso dedicate;
- segnatamente al circuito "minimoto" ovvero alle innovative sistemazioni in superficie, che rispetto ai precedenti incerti documenti progettuali generano la stesa di asfalto complanare a lembi con nuovo fondo in erba, il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo non può esprimere le valutazioni di competenza per i motivi già rappresentati nella precedente nota prot. n. 2022-1606509 del 21.12.2022.

In relazione al profilo della Tutela delle acque il Settore Ecosistema costiero e acque con la nota Prot-2023-212217 del 24/2/2023 ha evidenziato quanto segue:

"Nella documentazione visionata, con riferimento in particolare alla RELAZIONE VIA rev. 01.2022 (in pubblicazione sul portale regionale in data 5/12/2023) viene dichiarato che:

- non vi sarà incremento di superfici impermeabili;
- la movimentazione di terra coinvolgerà uno strato minimo di spessore pari a 0,50m per cui non sono ipotizzabili interferenze con eventuale falda;
- non essendoci un aumento delle superfici impermeabilizzate il deflusso sotterraneo rimarrà invariato, mentre quello superficiale, dipendendo dalle nuove pendenze determinate dalla morfologia della pista stessa convoglierà le acque in uscita verso la fossa Imhoff esistente;
- le acque in uscita dalla prevista zona di lavaggio indumenti (contenenti presumibilmente solo materiale terroso), saranno convogliate in fognatura, previo trattamento attraverso fossa Imhoff;

Si osserva, tuttavia, che, in base alla *Tavola 9 – sistema di smaltimento acque*, resa disponibile su portale regionale in data 19/01/2023 e pervenuta a riscontro di richiesta di integrazioni, risulta che non solo le acque provenienti dai pluviali dei tetti, ma anche il refluo in uscita dalla fossa Imhoff sarà convogliato verso il Rio delle Ginestre, posto a circa 45 ml dalla nuova costruzione (struttura ricettiva e alloggio custode). Ciò non è coerente con quanto precedentemente dichiarato in merito alla tipologia del recettore prevista, laddove veniva prospettato l'allaccio alla fognatura.
Conclusioni. Non si ravvisano elementi ostativi all'intervento in questione segnatamente per ciò che concerne la matrice acqua per gli aspetti di competenza del nostro settore ed in particolare rispetto agli obiettivi di qualità di cui al Piano regionale di Tutela delle Acque – PTA (DCR. N. 11/2016).
Si segnala l'incongruenza relativa al recettore finale delle acque reflue, sopra meglio specificata, e si rammenta al riguardo la necessità che il proponente si attenga a quanto previsto dall'art. 11 (Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione) commi 8 e 9 delle Norme di Attuazione dello stesso Piano regionale di Tutela delle Acque vigente (DCR n. 11/2016)."

Con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-212381 il 24/2/2023 l'ARPAL ha inoltre evidenziato quanto segue:

"La documentazione esaminata risulta carente, sia dal punto di vista progettuale, che ambientale. Le integrazioni fornite a seguito delle richieste formulate dalla scrivente Agenzia con nota prot. ARPAL nr. 033993 del 29.11.2022, non risultano sufficienti ad inquadrare l'intervento, né ad escludere eventuali impatti ambientali. Pertanto con le informazioni attuali non è possibile procedere nella valutazione richiesta. A seguire, per le tematiche ambientali prese in esame, si evidenziano gli approfondimenti necessari ai fini istruttori.

- Matrice acque reflue:
Dalla tavola denominata "Tavola 09 - Impianto smaltimento acque.pdf" si è accertato che il recapito dello scarico è l'ambiente e nel dettaglio il rio denominato "delle Ginestre". Dalla stessa planimetria si evince che l'impianto è formato da: pozzetti vari in entrata e uscita, da 1 Imhoff e da un filtro anaerobico. La descrizione permane incompleta.
1. Scarichi civili: **è necessario riportare la verifica dimensionale dell'esistente impianto tipo Imhoff, descrivere il progetto, e riportare valutazione della sua capacità residua a nuovi allacci**;
2. In caso di installazione di nuove Imhoff, delle stesse dovranno essere fornite le caratteristiche dimensionali e le tipologie di allacci ad essi adducenti e il punto di immissione in ambiente;
3. Impianti di lavaggio: **è necessario ottenere chiarimenti in merito sia alla "zona lavaggio indumenti"**, (di cui al paragrafo 6.1,) **che all'"area di lavaggio"** (riportata al paragrafo 6.3 "mitigazione"), non essendo chiaro se riferita alla predetta "zona lavaggio indumenti" o di altra tipologia, ad esempio lavaggio dei mezzi di competizione. In tal senso si rileva che, se lo scarico derivante dalla "zona di lavaggio indumenti" possa essere, dopo appurata verifica ai sensi della l.r. 29/2007, identificato come assimilabile a civile, ugualmente non si può dire per un'eventuale "lavaggio mezzi". Quest'ultimo, infatti è da identificarsi come produttivo e pertanto l'impianto di depurazione di tipo Imhoff non risulta idoneo al suo trattamento;
4. **E' necessaria migliore definizione del progetto di impianti di officina meccanica o di distribuzione carburante**. L'eventuale installazione dell'officina rende necessaria l'attivazione di scarichi di tipo produttivo e l'applicazione delle disposizioni di cui al RR 4/2009.

- Impatto acustico
1. La rumorosità *ante operam* deve essere nuovamente caratterizzata, considerando oltre al livello anche la durata, in modo da poter determinare l'energia ricevuta e pertanto un indice di *Livello sonoro continuo equivalente* (LAeq) rappresentativo**;**
2. Deve essere fornito un approfondimento numerico (anche, eventualmente, coadiuvato da un modello di simulazione) che quantifichi l'impatto sui recettori in relazione al livello equivalente complessivo *ante operam* e alla rumorosità di fondo. Considerata la natura di campagna dei luoghi infatti l'attività potrebbe dar luogo ad un disturbo rilevante**;**
3. **Devono essere individuati preventivi interventi di abbattimento acustico** da realizzarsi nell'eventualità che le verifiche strumentali *post operam* (da effettuarsi con impianti a regime e nella configurazione più disturbante) evidenzino il superamento dei limiti di legge;

- Suolo
1. In considerazione delle movimentazioni e modellazione dei terreni previste dal progetto, **è necessaria una preliminare caratterizzazione dei terreni sotto il profilo della qualità ambientale ai fini di poter escludere la presenza di eventuali contaminanti,** ex DPR 120/2017."

Con la nota Prot-2023-228453 del 28/2/2023 il Settore Ecologia della Regione ha evidenziato quanto segue in tema di impatto acustico:

"La documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico, datata luglio 2015, non risulta aggiornata, nonostante le segnalazioni pervenute in esito alla fase di adeguatezza e completezza

documentale della procedura. In premessa, tale relazione indica che “la valutazione previsionale viene redatta quale rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R.32/2012”, pertanto il documento non risulta coerente con la procedura oggetto di esame (verifica di assoggettabilità alla VIA) e fa riferimento ad un livello di progettazione molto preliminare. Il documento presenta altresì alcune incongruenze:
1) non indica con precisione il tracciato e gli orari di utilizzo della pista: alla fine del paragrafo 3 sono riportati degli orari indicativi, che nel weekend sembrano interessare anche la fascia notturna, tuttavia la valutazione è stata svolta solo con riferimento al periodo diurno (paragrafo 9)
2) non è chiaro quali siano i recettori considerati all’interno della valutazione: al paragrafo 6 le misure per la caratterizzazione ante-operam sono state effettuate in prossimità della zona del circuito, ove sembrerebbe essere presente un ricettore n. 1, mentre al paragrafo 9 si parla di un recettore posto a circa 280/300 metri di distanza, indicandolo come ricettore più esposto; si ritiene pertanto che la relazione debba riportare una chiara individuazione dei recettori impattati e che la valutazione previsionale dei livelli di rumore sugli stessi debba essere esposta con maggiore chiarezza e dettaglio.

Nelle conclusioni della valutazione, il tecnico indica che sia il limite assoluto d’immissione che quello d’emissione sono sopra il limite della classe acustica di appartenenza (Classe II), proponendo una revisione della classificazione acustica. Tale revisione sembra riferirsi all’area in cui sarà ubicata la pista, ma l’assenza di un’adeguata rappresentazione grafica della nuova classificazione acustica suggerita non consente una chiara identificazione della variante proposta.

Premesso quanto sopra, con riferimento alla componente rumore, si rileva che la documentazione trasmessa non consente di quantificare compiutamente gli impatti sui recettori circostanti. Pertanto, in assenza di una relazione previsionale di impatto acustico aggiornata e riferita ad un livello di progettazione di maggiore dettaglio, non è possibile esprimere valutazioni sull’entità degli impatti provocati dall’opera, ai fini dell’assoggettabilità o meno del progetto al procedimento di VIA. Si segnala infine che la classificazione acustica ad oggi vigente non è coerente con la futura destinazione dell’area oggetto di intervento.”

Stante tutto quanto sopra riportato è evidente la necessità di richiedere i chiarimenti evidenziati finalizzati a verificare la possibilità di non assoggettare a VIA il progetto in esame. A tal proposito il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e verrà archiviata. Contestualmente si proroga, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. 152/2006, per un periodo di venti giorni il termine per l’adozione del provvedimento di verifica che avverrà non oltre il 8/5/2023.

Si ricorda, infine, che tutte le note sopra citate, nonché tutta la documentazione progettuale e integrativa e la corrispondenza relative al progetto, sono pubblicate sul sito istituzionale regionale al canale Ambiente – Procedimenti VIA – Procedimenti in corso – S923.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 01-03-2023 12:43:19
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

PC/fl